



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

**ORDINANZA N. 61/12**

**ORDINANZA VIABILITA' ANNO SCOLASTICO 2012-2013  
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Premesso che a seguito del trasferimento della scuola elementare di corso Trieste in via Mazzini/via Re Cozio le vie di accesso alla nuova scuola, di ridotte dimensioni, durante il periodo dell'anno scolastico, saranno interessate da un notevole movimento di veicoli e pedoni negli orari di entrata e uscita delle lezioni.

Constatato che tale situazione è intrinsecamente pericolosa in particolare per la circolazione dei pedoni.

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

**ORDINA**

Che nella prima fase dell'anno scolastico, in presenza di orario scolastico non definitivo, dalle ore 7.45 alle ore 8.30, e dalla ore 12.00 alle ore 13.00, sia vietato l'accesso nelle seguenti vie:

- Via Ortigara (è consentito l'accesso a Largo Ortigara)
- Via Rocchetta (è consentito l'accesso all'Hotel Du Park da corso Francia)
- Via Re Cozio
- Via Argentera (ingresso a lato Chiesa del Ponte)

Che sia consentito il transito ai soli residenti e agli scuolabus.

Che sia vietata la sosta in via Re Cozio su entrambi i lati.

Che sia istituito apposito parcheggio per gli scuolabus in via Re Cozio nello spazio antistante l'ingresso della scuola.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze che dovessero emergere nella prima fase in assenza di orario scolastico definitivo;



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

## AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 11 settembre 2012

Il Comandante Polizia Municipale

E. Caffo